

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1553**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice TOIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2002 (\*)**

---

Misure di sostegno all’esercizio del diritto alla mobilità urbana  
per i lavoratori disabili non deambulanti

---

---

*(\*) Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - la legge 8 novembre 2000, n. 328 - oltre a stabilire che «La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza», ha sancito che la Repubblica stessa deve prevenire, eliminare o ridurre «le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale o familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia».

Tali disposizioni della legge quadro sull'assistenza sono state, a loro volta, direttamente ispirate dal dettato costituzionale, che tutela a vario titolo il diritto di ogni cittadino, senza alcuna distinzione di condizioni personali, a godere di una pari dignità sociale e ad avere garantite le condizioni materiali per la sua effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 2 e 3 della Costituzione).

Ancorchè direttamente e fortemente tutelati dalla Costituzione, tali diritti non hanno avuto fino ad oggi un pieno ed effettivo riconoscimento per tutti i cittadini. In particolare, ai cittadini malati o disabili è spesso inibita - di fatto - la partecipazione alla vita economica e sociale del Paese, in relazione alle difficoltà, talora insormontabili, che essi incontrano negli spostamenti urbani e, in generale, in ogni forma di trasferimento sul territorio.

Il presente disegno di legge, in attuazione e a completamento della disciplina della legge quadro sull'assistenza, intende sanare la grave carenza formale e sostanziale, che tuttora persiste nel nostro ordinamento, ri-

spetto al regime di tutela dei cittadini disabili, in particolare sotto il profilo dell'effettività del loro diritto a svolgere un'attività lavorativa e, in relazione a ciò, a godere di idonei sistemi di trasporto urbano.

Già oggi la legge quadro sull'assistenza riconosce ai cittadini momentaneamente o permanentemente disabili non deambulanti il diritto al trasporto come diritto soggettivo, e non come diritto di interesse. Tale orientamento è stato recepito nel 1992 con l'approvazione della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che, all'articolo 26, prevede il diritto alla mobilità e il trasporto della persona disabile per accedere a terapie sanitarie, senza peraltro prevedere un'analogia tutela per le esigenze di mobilità connesse allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Inoltre, un grave limite originario della legge citata era l'esigua dotazione finanziaria prevista, che aveva condizionato - e condiziona tuttora - tale diritto alle disponibilità economiche dei vari enti regionali e comunali. La mancata applicazione dell'articolo 26 della legge quadro n. 104 del 1992 - che tutt'oggi non consente ai cittadini disabili di ricevere le cure di cui necessita - non trova di fatto responsabili all'interno dell'ente locale cui è demandata la realizzazione del servizio di trasporto del disabile fino al luogo dove deve ricevere la cura.

In definitiva, il presente disegno di legge è volto innanzitutto a integrare e completare la disciplina vigente in materia di trasporto dei disabili, introducendo un'esplicita tutela per le esigenze di mobilità legate alla partecipazione del cittadino non deambulante alla vita sociale e produttiva della comunità cui appartiene. In tal senso, esso intende sanare le carenze dell'attuale ordinamento anche sotto il profilo della responsabilizzazione de-

gli amministratori e degli enti preposti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi, in conformità con il nuovo riparto di competenze delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione (articolo 117, secondo comma, lettera *m*)).

L'obiettivo è di pervenire al pieno ed effettivo riconoscimento del diritto alla mobilità dei cittadini disabili non deambulanti, attraverso una nuova e mirata disciplina normativa che consenta finalmente di qualificare tale diritto come soggettivo e inalienabile.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Finalità e principi generali)*

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 38 e 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, a tutela del pieno ed effettivo esercizio del diritto di ogni cittadino alla pari dignità sociale e al fine di garantire le condizioni materiali per l'effettiva partecipazione dei cittadini disabili all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, ai lavoratori temporaneamente o permanentemente non deambulanti è riconosciuto il diritto alla mobilità urbana per ogni finalità di spostamento connessa all'esercizio dell'attività lavorativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge riconosce il diritto all'accesso ad un apposito servizio di trasporto urbano per lavoratori disabili non deambulanti, di seguito «servizio», secondo le modalità di cui all'articolo 3.

## Art. 2.

*(Istituzione, gestione ed erogazione)*

1. In conformità con i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, alla istituzione, gestione ed erogazione del servizio di cui all'articolo 1 provvedono gli enti locali ovvero, sulla base di apposite convenzioni con gli enti stessi, i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Le amministrazioni comunali possono garantire l'erogazione del servizio, anche in

consorzio con altri comuni. A tal fine, possono avvalersi:

a) di società all'uopo costituite, anche consortili, controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, con le quali si stipulano apposite convenzioni.

### Art. 3.

*(Modalità di accesso al servizio di trasporto urbano per disabili)*

1. Nei termini e con le modalità stabiliti in un apposito «Piano di programmazione annuale degli interventi per la mobilità urbana dei lavoratori disabili non deambulanti», di seguito denominato «Piano», adottato dalle amministrazioni locali in sede di approvazione del bilancio preventivo d'esercizio, l'accesso al servizio di trasporto urbano è riconosciuto ai tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui al Piano stesso.

2. Il Piano individua altresì le procedure per l'accertamento della inabilità permanente o temporanea alla deambulazione, nonché degli organismi sanitari abilitati a certificare tale condizione, sulla base di metodologie diagnostiche e parametri omogenei a tal fine definiti.

3. Per le disabilità temporanee con prognosi fino a sessanta giorni, la certificazione di cui al comma 2 può essere rilasciata dal medico di base.

4. Le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci rese in ogni fase della procedura di presentazione e valutazione delle domande di accesso al servizio sono punite ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale.

## Art. 4.

*(Condizioni di accesso agevolato al servizio)*

1. Il Piano individua le condizioni di accesso agevolato al servizio di trasporto urbano per lavoratori disabili non deambulanti, assicurando l'accesso gratuito al servizio stesso per i cittadini titolari di reddito imponibile annuo non superiore a 15.000 euro.

2. Ai cittadini titolari di reddito imponibile annuo superiore a 15.000 euro sono applicate tariffe differenziate per livelli di reddito, come stabilite annualmente dal Piano.

3. Per le finalità di cui alla presente legge i trasferimenti ordinari ai comuni, a decorrere dall'anno 2002, sono incrementati annualmente di un importo pari a 20.000.000 di euro.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 20.000.000 di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun Ministero.

2. A decorrere dal 2004, per il reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, ovvero dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.



